

# **STATUTO DELLA “TERRA E POPOLI O.N.L.U.S.”**

## **Art. 1**

### Costituzione

1. E' costituita con sede in Ragusa in via Roma 12, l'Associazione denominata “ Terra e Popoli O.N.L.U.S.”, organizzazione non lucrativa di utilità sociale di seguito detta Associazione.
2. L'Associazione:
  - persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
  - svolge esclusivamente le attività indicate nel successivo articolo 2 e quelle ad esse direttamente connesse, con divieto di svolgere attività diverse;
  - non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
  - impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
  - in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
4. L'associazione ha durata illimitata.

## **Art. 2**

### Scopi e Attività

1. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
2. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento di attività, di cui al successivo comma 5, esclusivamente nei settori:

- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.lgs. 5/2/1997 n. 22);
  - istruzione;
  - tutela dei diritti civili.
3. Le attività nel settore di istruzione, di cui al comma 1 del presente articolo, sono esclusivamente dirette ad arrecare benefici a componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
  4. Le attività nel settore della tutela dei diritti civili, di cui al comma 1 del presente articolo, sono esclusivamente dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni economiche e/o sociali.
  5. Al fine di realizzare i suddetti scopi sociali, l'Associazione svolge le seguenti attività:
    - individua le aree a rischio di degrado ambientale, in particolare in Africa e America Latina, ed elabora progetti e programmi al fine di promuovere la tutela ambientale, avvalendosi del supporto di istituzioni pubbliche e/o private;
    - promuove la realizzazione di interventi che favoriscano una maggiore diffusione delle istituzioni scolastiche in favore di paesi ad economia povera, in particolare in Africa e America latina, avvalendosi della collaborazione di altri enti governativi e non, nazionali ed esteri;
    - promuove la tutela dei diritti civili a beneficio di comunità di immigrati al fine di favorire il crescere della solidarietà e dell'integrazione nella società civile, attraverso lo svolgimento di attività di informazione e sensibilizzazione sul territorio nazionale tramite il coinvolgimento dei soci e la eventuale collaborazione con istituzioni nazionali pubbliche e/o private.
  6. Fermo restando il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 4.12.97 nr. 460, l'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4.12.97 nr. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 3**

#### Soci

1. Sono Soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal consiglio direttivo, visto anche quanto statuito dal successivo art. 14.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del consiglio direttivo.
3. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
  - dimissioni volontarie;
  - omesso il versamento della quota associativa a seguito della messa in mora;
  - morte;
  - indegnità deliberata dal consiglio direttivo. In quest ultimo caso è ammesso ricorso al collegio dei Probiviri il quale decide in via definitiva.

### **Art.4**

#### Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci maggiori d'età hanno diritto a partecipare all'assemblea, a votare direttamente o per delega, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione nonchè a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea.
3. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

## **Art. 5**

### Organi

1. Sono organi dell'associazione:
  - l'assemblea;
  - il consiglio direttivo;
  - il presidente ed il vice-presidente;
  - il collegio dei revisori dei conti.
  - il collegio dei Proviviri

## **Art. 6**

### Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario ovvero secondo quanto statuito dal successivo comma 4 del presente articolo.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax o e-mail).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro quindici giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione è prevista già dal giorno successivo a quello in cui avrebbe avuto luogo la prima convocazione.
6. Ciascun socio ha un solo voto e non può essere portatore di più di una delega.
7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 20.
8. L'assemblea ha i seguenti compiti:
  - eleggere i membri del consiglio direttivo;

- nominare i componenti del collegio dei revisori dei conti;
- nominare i componenti del collegio dei Probiviri;
- fissare la quota di cui all'art. 14;
- approvare il programma di attività proposto dal consiglio direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 20.

### **Art. 7**

#### Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da 3 a 11 membri.
2. Il consiglio direttivo si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario ovvero secondo quanto statuito dal successivo comma 4 del presente articolo.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax o e-mail).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 7 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro quindici giorni dalla convocazione.
5. Il consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
6. Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
  - nominare tra i suoi membri il presidente e il vice-presidente;
  - nominare tra i suoi membri il segretario ed il tesoriere, il quale ultimo, per delibera del consiglio stesso, può coincidere con il segretario;
  - fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, che dovranno essere approvate dall'assemblea ordinaria dei soci con maggioranza semplice;
  - sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

## **Art. 8**

### Presidente e vice-presidente

1. Il presidente è anche presidente dell'assemblea e del consiglio direttivo.
2. Egli ha l'obbligo di convocare l'assemblea ordinaria almeno una volta l'anno, le riunioni ordinarie del consiglio direttivo almeno una volta ogni due mesi nonché convocare i suddetti organi secondo quanto previsto dai precedenti articoli 6 comma 4 e 7 comma 4.
3. Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto dal precedente comma 2 del presente articolo o in tutti gli altri casi di giusta causa.
4. Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
5. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal vice-presidente o, in sua assenza, dal componente del consiglio direttivo più anziano di età.

## **Art. 9**

### Segretario e tesoriere

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
  - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
  - provvede al disbrigo della corrispondenza ;
  - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

2. Il tesoriere ha i seguenti compiti:
  - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
  - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo.
  - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, che sottopone al consiglio direttivo entro il mese di marzo;

### **Art. 10**

#### Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi, anche non aventi la qualità di socio, purché nominati dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci, sulla regolarità delle scritture contabili e dei bilanci consuntivo e preventivo.
5. Le prestazioni del Collegio dei Revisori sono svolte gratuitamente.

### **Art. 11**

#### Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è Organo destinato alla composizione, in prima istanza, delle controversie tra i soci, tra i soci e gli organi, e tra gli organi della associazione, inerenti la interpretazione e la esecuzione del presente statuto.
2. Il Collegio dei Probiviri è altresì titolare delle decisioni in materia disciplinare, ove investito delle relative questioni.
3. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile del Collegio, formato da tre membri,

anche non aventi la qualità di socio, purché nominati dall'assemblea, i quali giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 30 giorni dalla richiesta.

4. Il Collegio dei Probiviri nomina al suo interno un Presidente, e decide a maggioranza.
5. E' facoltà del Collegio, ove lo ritenga opportuno, richiedere chiarimenti, assumere sommarie informazioni, disporre il deposito e/o l'esibizione di atti e documenti eventualmente ritenuti necessari ai fini delle decisioni da assumere.

## **Art. 12**

### Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

## **Art. 13**

### Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
  - quote associative;
  - contributi dei soci;
  - contributi dei privati;
  - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
  - contributi di organismi internazionali;
  - donazioni e lasciti testamentari;
  - introiti derivanti da convenzioni;
  - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal consiglio direttivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente, dal tesoriere delegato dal presidente o da altro membro del comitato su delega dello stesso presidente.

## **Art. 14**

### Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio e deve essere versata entro i primi sei mesi dell'anno a cui si riferisce.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali e messi in mora non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

## **Art. 15**

### Bilancio o rendiconto

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del consiglio direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

## **Art. 16**

### Divieto di distribuzione utili

Durante la vita dell'associazione non si potrà dar luogo in alcun modo a distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

## **Art. 17**

### Impiego degli utili

L'associazione è obbligata ad impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **Art. 18**

### Devoluzione del patrimonio

L'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Art. 19**

### Denominazione dell'associazione

L'associazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

## **Art. 20**

### Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno 1/3 dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

## **Art. 21**

### Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.